



CIRCOLARE n° 6
Roma, 23 ottobre 2023

Alle ASD Affiliate
Hockey-Floorball-Lacrosse-Parahockey-Beach Hockey

E Per Competenza
Consiglio Federale

E Per Conoscenza
Settori:
Comitati
Commissioni
CR/DR

Loro sedi

Oggetto: ADEGUAMENTO STATUTI ASD
Attuazione D.lgs. 36/2021 e D.lgs. 120/2023

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021 e ss.mm., si trasmette in allegato a tutte le società affiliate la relazione esplicativa quale utile strumento al fine di esaminare e adeguare i modelli in uso alle disposizioni legislative che saranno efficaci dal 31.12.2023.

Gli argomenti trattati hanno quale unico fine quello di fornire un supporto operativo che dovrà comunque essere adattato alle specificità di ogni singola associazione dilettantistica.

Si ricorda che per effetto dell'art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21, le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/21.

In merito all'esenzione dell'imposta di bollo si potrà comunque usufruire di quanto previsto dall'art. 27 bis della tabella B, allegato al DPR 642/72 relativa alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Appare utile ricordare che nel caso di ETS invero l'esenzione è prevista dall'art. 82 del d.lgs. 117/2017.

Nell'auspicio di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti – segreteria@federhockey.it – si inviano i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta



VADEMECUM ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N° DEL

ADEGUAMENTO STATUTI ASD DI CUI AL D.GS. 36/2021 E SS. MM.

PREMESSA

Il d.lgs. 36/2021 ha posto quale limite per le modifiche statuarie previste dalla riforma dello sport la data del 31.12.2023.

In caso di difformità e di mancato adeguamento del proprio statuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023 si potrebbero avere sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.

Le verifiche necessarie per certificare l'aderenza degli statuti con le disposizioni normative riguardano gli elementi previsti dall'art. 7 del prefato d.lgs. 36/2021:

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono **con atto scritto** nel quale **deve** tra l'altro **essere indicata la sede legale**.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) LA DENOMINAZIONE;
- b) L'OGGETTO SOCIALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO IN VIA STABILE E PRINCIPALE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, IVI COMPRESSE LA FORMAZIONE, LA DIDATTICA, LA PREPARAZIONE E L'ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA;

Sul punto si osserva che il successivo art. 9 del d.lgs. 36/2021 ha indicato altresì l'obbligo di indicazione statutaria oltre che delle attività principali anche delle attività secondarie o



strumentali: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» (Art. 9) – Il Decreto è atteso il 31.10.2023.

Il decreto correttivo approvato dal CdM ha modificato in parte l'art. 9 del suddetto d.lgs. 36/21 e ha inserito la prescrizione relativa al mancato rispetto per due esercizi consecutivi del requisito della secondarietà e strumentalità che comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS.

c) L'ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;

È necessario che all'interno dello Statuto siano indicati i soggetti con poteri di rappresentanza.

d) L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8;

Già all'interno degli statuti era prevista la disposizione che vietava di dividere i proventi tra gli associati anche in forme indirette.

L'art. 8 del d.lgs. 36/2021 modula tale previsione indicando come *“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.”*

Inoltre *“[...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.*

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.";

Va evidenziato che comunque appare essere ammesso, per gli enti che assumono le forme di società di capitali o cooperative, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.

e) LE NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI, FATTE SALVE LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE ASSUMONO LA FORMA SOCIETARIA PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE;

Sul punto si evidenziano alcuni accertamenti dell'Agenzia delle Entrate in relazione a previsioni statuarie che in considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e al requisito della partecipazione nonché al principio di sovranità dell'Assemblea ritenevano non aderenti alla normativa quelle disposizioni statuarie che non prevedessero il voto per i minori.



In presenza di soci minorenni, secondo l'Agenzia, dovrebbe infatti essere garantita la partecipazione alle assemblee a coloro che hanno la responsabilità genitoriale. Ciò a maggior ragione deve valere nelle strutture dove la stragrande maggioranza degli aderenti sia costituita da ragazzi e bambini. Questa esclusione costituisce pertanto una violazione al principio di democraticità considerato che ogni potere decisionale viene in tal modo esercitato dai soli soci maggiorenni, che costituiscono una ristretta minoranza degli associati.

Per ultimo si segnala che la modifica statutaria che preveda solo l'inserimento del voto dei minori per tramite dell'esercente la patria potestà, non essendo fra quelli richiesti dalla Riforma dello sport, comporterà il pagamento dell'imposta di registro di € 200,00 ricordiamo non dovuta qualora si proceda con le sole modifiche di adeguamento richieste dalla Riforma stessa (Collegio di Garanzia Coni del 29.09.2023).

- f) L'OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, NONCHÉ' LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI;
- g) LE MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE;
- h) L'OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.

NOTE CONCLUSIVE

La riforma ha introdotto inoltre un nuovo divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Essendo una previsione normativa non appare necessario inserire tale



clausola all'interno dello Statuto, poiché, in caso di variazione successiva potrebbe rendersi necessario un nuovo adeguamento del medesimo statuto.

L'iter di approvazione del nuovo statuto è indicato nel seguente schema:

ASD:

- 1) Il Consiglio direttivo approva la bozza del nuovo statuto.
- 2) Il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea straordinaria, per la quale non sono previste maggioranze semplificate.
- 3) L'assemblea delibera il nuovo testo.
- 4) Si provvede alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.

SSD:

- 1) Provvede alle modifiche il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore unico;
- 2) È necessario l'intervento del Notaio.

Nell'auspicio di aver fatto cosa gradita, si allega alla presente comunicazione una guida sintetica e schematica di quanto sopra espresso per permettere un più agevole adeguamento delle disposizioni statuarie delle singole associazioni e società dilettantistiche.

Allegato PDF: "La Riforma dello Sport e Modifiche Statutarie"

